



IL DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE DEI MINORI con approfondimento riguardo alle CONSULTE GIOVANILI IN TRENTINO

I bambini e i ragazzi devono essere resi consapevoli dei diritti di cui sono titolari e partecipi delle situazioni che li riguardano. L'informazione è alla base della consapevolezza che, a sua volta, consente l'autodeterminazione di una persona e la rende libera.

Indice

1. PREMESSA

2. IL DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE

2.1 Livello internazionale.

2.2 Livello europeo.

2.3 Livello nazionale.

2.4 Livello provinciale.

3. LE CONSULTE GIOVANILI NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

3.1 Modalità di formazione/promotori.

3.2 Modalità di elezione.

3.3 Età di riferimento.

3.4 Inquadramento normativo.

1. PREMESSA

La prima parte del documento è dedicata al diritto alla partecipazione dei bambini e degli adolescenti su più livelli territoriali e sottolinea quando e quanto la loro opinione debba essere presa in considerazione.

Al livello internazionale ci si concentra sulla Convenzione ONU, al livello europeo si approfondisce quanto le istituzioni europee affrontino il tema della partecipazione e dei giovani. Al livello nazionale si parlerà dei principi alla base della nostra Costituzione per passare poi al livello più locale ossia quello provinciale.

La seconda parte dell'elaborato tratta delle consulte giovanili in Trentino. Il lavoro è stato svolto con l'intenzione di offrire una guida ai futuri promotori (amministrazioni comunali, Piani Giovani di Zona e cittadini) che volessero provare a creare una consulta nel proprio territorio prendendo come esempio l'esperienza delle consulte che attualmente già esistono: un occhio al passato per migliorare il futuro. A questo proposito si è cercato, in una prima parte, di sintetizzare i punti peculiari di ogni consulta; successivamente si è trattato delle consulte da diversi punti di vista quali le modalità di formazione (quindi i promotori, coloro i quali hanno impiantato il primo seme da cui è nata la consulta in quel determinato territorio), le modalità di elezione e l'età di riferimento. Osserviamo, per ultimo, il quadro normativo delle consulte giovanili in ogni comune ossia come esse siano state inserite nello statuto o nel regolamento comunale dalle diverse amministrazioni; notiamo come sia stato relativamente facile l'inserimento, e la conseguente modifica, nello statuto in presenza di corrispondenza tra consulta e comune mentre non abbiamo ancora riscontrato l'inserimento normativo di una consulta sovracomunale come nel caso della consulta giovanile di Fornace e Civezzano.

2. IL DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE

2.1 Livello internazionale.

La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (d'ora in poi "Convenzione"), approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1989¹ e ratificata dall'Italia nel 1991² è il trattato in materia di diritti umani con il più alto numero di ratifiche. Uno dei principi fondamentali, di cui all'articolo 12, è l'ascolto delle opinioni del minore: esso prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni. Di conseguenza, il diritto alla partecipazione, pur non essendo direttamente previsto dalla Convenzione, è strettamente connesso a quello di essere ascoltati.

Articolo 12:

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

¹ Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza italian version (https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_infanzia_1.pdf); Convention on the rights of the child english version (<https://www.unhcr.org/uk/4aa76b319.pdf>)

² Ratifica della Convenzione da parte dell'Italia (<https://www.camera.it/bicamerale/infanzia/leggi/1176.htm>)

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Il Comitato sui diritti dell'infanzia³ viene istituito nella Parte seconda della Convenzione ONU con lo scopo di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato. Il Comitato è composto da 18 membri designati da diversi Stati parte.

*Nelle Osservazioni conclusive del 2019 che il Comitato sui diritti dell'infanzia ha rivolto all'Italia*⁴ si raccomanda l'istituzionalizzazione dei Consigli dei minorenni sotto forma di appuntamento stabile e la garanzia che essi ricevano un mandato efficace e risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate, al fine di facilitare il loro effettivo coinvolgimento nei processi legislativi nazionali rispetto alle questioni che li riguardano.

Il Comitato sui Diritti dell'Infanzia ha predisposto, nel 2009, durante la cinquantunesima sessione, il *commento generale n. 12 relativo proprio all'articolo 12 della Convenzione*⁵ (diritto del bambino e dell'adolescente ad essere ascoltato). I commenti generali sono predisposti dal Comitato proprio per chiarire come vanno interpretati e attuati i singoli articoli della Convenzione: in questo caso uno dei quattro principi della Convenzione.

Nell'analisi letterale dell'Art. 12 della Convenzione attuata dal Comitato si può desumere dal termine "garantiscono" che per gli Stati parti vige l'obbligo di porre in essere tutte le misure necessarie per attuare pienamente il diritto alla partecipazione di tutti i bambini e gli adolescenti alle decisioni che li riguardano. Si mette in luce che non è necessario che il bambino o l'adolescente abbia una conoscenza esaustiva di tutti gli aspetti della questione che lo riguarda, ma che abbia una conoscenza sufficiente per poter essere capace di formarsi la propria opinione sul problema.

Oltre al diritto di essere ascoltato si pone l'accento sul diritto all'informazione che è proprio del bambino: esso infatti è essenziale perché è la preconditione per una decisione consapevole del bambino e dell'adolescente.

Per quanto riguarda le tematiche considerate nell'espressione "su ogni questione che lo interessa", il Comitato ha rigettato la proposta di definire tali questioni attraverso una lista che limitasse la considerazione delle opinioni dei protagonisti. Piuttosto si è deciso che gli Stati parti dovrebbero ascoltare attentamente le opinioni dei bambini e degli adolescenti in tutti i contesti in cui la loro prospettiva possa migliorare la qualità delle soluzioni. Il semplice ascolto su dette tematiche è insufficiente; il Comitato prospetta che gli Stati parte della Convenzione debbano seriamente considerare i pareri provenienti dai bambini e dagli adolescenti. A proposito di questo si tenga in considerazione che maggiore è l'impatto della decisione sulla vita del fanciullo, tanto più rilevante è un'appropriata valutazione della maturità di quest'ultimo, partendo dall'ovvio presupposto che i livelli di comprensione e la sua maturità non corrispondono necessariamente alla sua età biologica.

L'articolo 12, in quanto principio generale, è collegato ad altri principi generali della Convenzione, in particolare è interdipendente con l'articolo 3 (*primaria considerazione del superiore interesse del bambino*). Inoltre l'articolo da noi preso maggiormente in considerazione è strettamente legato agli articoli relativi ai diritti civili e alle libertà, in particolare all'articolo 13 (*il diritto di libertà di espressione*) e all'articolo 17 (*il diritto all'informazione*) poiché essi sono prerequisiti cruciali per l'effettivo esercizio del diritto di essere ascoltato.

³ Descrizione a cura di UNICEF del Comitato sui diritti dell'infanzia

<https://www.unicef.it/doc/610/comitato-onu-diritti-infanzia.htm>

⁴ Osservazioni conclusive del 2019 che il Comitato sui diritti dell'infanzia ha rivolto all'Italia (http://gruppocrc.net/wp-content/uploads/2009/08/Osservazioni_Conclusive_CRC_Italia_2019.pdf) (pag 12)

⁵ Commento generale n 12 del Comitato sui diritti dell'infanzia (https://www.unicef.it/Allegati/Commento_generale_n.12.pdf)

2.2 Livello europeo.

L'Unione Europea negli ultimi anni si è concentrata intensamente a proposito del diritto di partecipazione dei minori.

L'Europa protegge e promuove i diritti umani, nei quali si ricomprendono i diritti dell'infanzia. *La Strategia del Consiglio d'Europa sui diritti dei minori (2016-2021)*⁶ stabilisce le priorità del Consiglio d'Europa nel settore, per il periodo 2016-2021. La partecipazione dei minori è una delle cinque aree prioritarie della Strategia e i beneficiari si possono ricomprendere nelle persone di età inferiore ai 18 anni che vivono nei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa.

La *Strategia* sostiene che i minori abbiano il diritto di essere ascoltati e a partecipare ai processi decisionali che li riguardano sia individualmente sia come gruppo a garanzia del diritto alla libertà di espressione di cui all'10 della *Convenzione europea di diritti dell'uomo*⁷.

Includere i minori nei processi decisionali a livello individuale, familiare, organizzativo e politico nella società è un elemento chiave per realizzare i loro diritti. Il Consiglio d'Europa si impegna ad adottare un approccio partecipativo a garanzia dei diritti dei minori in tutte le dimensioni della Strategia e a sostenere i suoi Stati membri a questo fine.

Nella *Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un piano di lavoro dell'Unione europea per la gioventù per il 2016-2018*⁸ si conviene che uno degli obiettivi da raggiungere nel periodo sopra citato è una maggiore partecipazione di tutti i giovani alla vita democratica e civica in Europa.

La *Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale*⁹ venne redatta in un primo momento nel 1992 per poi essere modificata durante il 10° anniversario della detta Carta e successivamente adottata dal Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa nel 2003. Si noti come nel 2008 le istituzioni europee hanno promosso la Carta mediante un *manuale per la sua adozione e diffusione*.¹⁰

All'interno del *Titolo III (partecipazione istituzionale dei giovani alla vita locale e regionale)*, si auspica alla creazione di strutture o dispositivi appropriati che consentano la partecipazione dei giovani alle decisioni e ai dibattiti che li riguardano: esse dovranno assumere forme diverse a seconda che vengano istituite in un villaggio, in una città oppure in una regione.

Nella Carta europea si esige l'esistenza di una rappresentanza permanente o di una struttura del tipo consiglio, parlamento o forum dei giovani cosicché essi si assumano direttamente la responsabilità dei progetti e svolgano una parte attiva nelle politiche connesse.

⁶ Strategia del Consiglio d'Europa sui diritti dei minori (2016-2021)

sito web Consiglio d'Europa italian version

<https://rm.coe.int/council-of-europe-strategy-for-the-rights-of-the-child-2016-2021-in-it/1680931c7d>

sito web Council of Europe english version <https://rm.coe.int/090000168066cff8>

Strategia del Consiglio italian version

http://www.infanziaediritti.net/guidacpat/wp-content/uploads/2017/09/COE_Strategy_2016-2021_Italian.pdf

⁷ Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf)

⁸ Risoluzione del Consiglio d'Europa su un piano di lavoro dell'U.E. per la gioventù per il 2016-2018

([https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A42015Y1215\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A42015Y1215(01)))

⁹ Carta Europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale

(<https://rm.coe.int/16807038ea>)

¹⁰ Manuale sulla Carta Europea Riveduta della Partecipazione dei Giovani alla Vita Locale e Regionale.

(<https://rm.coe.int/have-your-say-manual-ita/1680789a83>)

2.3 Livello nazionale.

Nella Costituzione italiana non vi è un diretto richiamo alla partecipazione attiva dei minorenni alla vita politica ma si possono ricavare dei principi guida per mezzo di alcuni articoli, tra i quali l'assenza di limitazioni di età circa il riconoscimento dell'inviolabilità dei diritti umani riscontrato nell'Art. 2: *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”* e l'uguaglianza davanti alla legge come citato nell'art 3: *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”*

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

Il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC) ¹¹ è un network che dal 2000 si occupa attivamente della promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed è coordinato da Save the Children Italia. Ha come obiettivo prioritario la preparazione del *Rapporto sull'attuazione della Convenzione ONU supplementare* a quello presentato dal Governo italiano.

Nel *Terzo rapporto supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*, datato 2016/2017 (l'ultimo disponibile) redatto dal CRC si sostiene che le persone di età minore possono ricevere informazioni a riguardo del loro diritto alla partecipazione in diversi ambiti come ad esempio nelle scuole o nelle esperienze dei Consigli Comunali dei Ragazzi (CCR).¹²

Il CRC ha inoltre redatto nel corso del 2017 un *dossier sulla partecipazione dei minorenni* con riferimento nel dettaglio al comma 1) dell'art 12 della Convenzione ONU. ¹³

Sulla base di questi due documenti è maturata la consapevolezza della necessità di inserire la partecipazione fra i diritti da implementare con i *“livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”* ai sensi dell'art 117, comma 2 lettera m) della Costituzione italiana. ¹⁴

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (Agi) nasce nel 2011 con il compito di promuovere e verificare in Italia la piena attuazione dei diritti dei minorenni previsti dalla Convenzione ONU sopra citata. L'Agi agisce innanzitutto per promuovere l'attuazione della Convenzione Onu; inoltre numerosi suoi progetti sono volti, in particolare, ad assicurare la conoscenza da parte dei bambini e dei ragazzi dei propri diritti e la consapevolezza di esserne pienamente titolari.

¹¹ Sito ufficiale del Gruppo CRC: <http://gruppocrc.net/>

¹² Terzo rapporto supplementare alle Nazioni Unite redatto dal CRC (<http://gruppocrc.net/wp-content/uploads/2017/12/rapportocrc-x2017-1.pdf>) (pag 53)

¹³ Dossier sulla partecipazione redatto dal CRC. (http://www.infanziaediritti.net/guidacpat/wp-content/uploads/2017/09/Dossier_partecipazione_2017_CPAT.pdf)

¹⁴ Art. 117 della Costituzione italiana: https://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=117

Nella *Relazione al Parlamento del 2018* redatta dall'Agia¹⁵ possiamo notare come l'attenzione alla partecipazione dei minori, pur non essendo prevista direttamente dalla Convenzione ONU, venga messa in evidenza attraverso la promozione di una serie di progetti con il fine di informare i ragazzi. L'Agia ha altresì istituito un proprio organo consultivo dando così attuazione all'art. 12 della Convenzione di New York: la *Consulta delle ragazze e dei ragazzi*, un gruppo di 18 giovani tra i 13 e i 17 anni, che si riunisce periodicamente convocati dall'Autorità garante e si interroga su temi di attualità¹⁶.

Il *Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva* è uno strumento di indirizzo che risponde agli impegni assunti dall'Italia per dare attuazione ai contenuti della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Nel *IV Piano di azione datato 2016/2017*¹⁷ la partecipazione dei minorenni è ampiamente citata mediante la richiesta alle Regioni e alle Province autonome e agli Enti locali di una diffusione sistematica della conoscenza dei diritti dei bambini e degli adolescenti e del garantire l'ascolto e la partecipazione delle persone di minore età attraverso l'adozione di misure che favoriscano la partecipazione ai diversi livelli territoriali e il loro coinvolgimento nei piani di intervento individuali che li riguardano.

Si noti, infine, come nella *Legge 28 agosto 1998, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza)*¹⁸, vengono ammessi al finanziamento derivante dal *Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza*, istituito con detta legge (*art. 1*), progetti che perseguono la finalità di realizzare azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali e per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, di cui all'*art. 3, comma 1, lettera d*), in particolare attraverso misure orientate alla promozione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutta la cittadinanza, e nello specifico mediante misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa (*Art 7, comma 1, lettere b) e c)*).

Con detta legge si sancisce la creazione dei consigli comunali dei giovani in Italia, che riprende quanto già detto nella legge di ratifica dell'Italia della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (*legge 17 maggio 1991, n. 176*).

2.4 Livello provinciale.

Con la *legge provinciale n.7 datata 28 maggio 2009*¹⁹ viene istituito il *Consiglio provinciale dei giovani del Trentino*, il quale è, come si denota *dall'articolo 2, comma 1*, un organismo di consultazione e rappresentanza dei giovani, luogo di confronto e di dibattito sulle tematiche di interesse dei giovani.

¹⁵ Relazione al Parlamento redatta dall'Agia (<https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/agia-relazione-parlamento-2018-web.pdf>) (pag 185)

¹⁶ Qui un articolo che ne racconta l'istituzione: <https://www.garanteinfanzia.org/news/al-i-lavori-della-consulta-dei-ragazzi-dell%E2%80%9999agia>

¹⁷ IV piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (https://www.minori.it/sites/default/files/Quarto_Piano_infanzia.pdf) (pag 34)

¹⁸ Legge 28 agosto 1997, n.285 (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario)

¹⁹ Legge provinciale 7/2009 (<https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=19269>)

Tra le finalità del consiglio provinciale dei giovani segnaliamo il rafforzamento della cittadinanza attiva dei giovani quale elemento fondamentale della società democratica (*art. 1, comma 1*) mediante l'impegno della Provincia autonoma di Trento a sostenere l'attivazione di forme innovative di partecipazione e di rappresentanza dei giovani alla vita istituzionale del Trentino (*comma 2*).

La partecipazione attiva dei giovani alle decisioni e alle attività a livello locale e regionale è essenziale se si vogliono costruire delle società più democratiche, più solidali, e più prospere. Partecipare alla vita democratica di una comunità, qualunque essa sia, non implica unicamente il fatto di votare o di presentarsi a delle elezioni, per quanto importanti siano tali elementi. Partecipare ed essere un cittadino attivo, vuol dire avere il diritto, i mezzi, il luogo, la possibilità, e, se del caso, il necessario sostegno per intervenire nelle decisioni, influenzarle ed impegnarsi in attività ed iniziative che possano contribuire alla costruzione di una società migliore.

3. LE CONSULTE GIOVANILI NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Nel 1979, Anno internazionale del Bambino, il sindaco, i membri del consiglio comunale e gli insegnanti del comune di Schiltigheim in Francia decisero di creare una struttura permanente per i giovani della città in cui essi potessero offrire consigli agli amministratori. *“Il consiglio comunale dei giovani aveva il diritto di dare suggerimenti mentre il Consiglio cittadino degli adulti aveva il diritto di prendere decisioni”*.

In questo modo nasceva il primo consiglio comunale di giovani in Europa²⁰ che ha dato vita alle consulte giovanili che prenderemo in considerazione qui sotto.

In Provincia autonoma di Trento vi sono numerosi esempi di consulte giovanili, nate dalla spinta e desiderio di singole amministrazioni o territori in modo autonomo. Le esperienze sotto riportate non sono e non hanno l'ambizione di essere, esaustive delle sperimentazioni ed esperienza provinciali, ma solo degli esempi operativi.

In valle dei laghi sono nate in tutto sei consulte giovanili: prima quelle dei comuni di Terlago e Vezzano, un paio di anni dopo si sono aggiunte quelle dei comuni di Padergnone, Calavino, Lasino e Cavedine. Dopo anni di attività attualmente è attivo solo il comune di Vallelaghi nato dalla fusione dei comuni di Vezzano, Padergnone e Terlago con tre consulte differenti: nell'autunno dell'anno corrente le consulte si uniranno creandone una sola.

Il Piano Giovani di Zona Carez che opera dei territori di Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e Brez ha proposto la formazione di una consulta sovracomunale (Consiglio comunale dei giovani di Novella) nell'anno 2017²¹. A fine dello stesso anno, dopo una votazione online, sono stati eletti i quindici consiglieri, più un segretario, tra i 14 e i 23 anni del futuro comune di Novella il quale verrà istituito dal 1 gennaio 2020.

Il comune di Pergine, sulle orme del proprio regolamento sugli istituti di partecipazione, ha istituito nel 2016 la Consulta dei giovani modificando il proprio statuto, istituendo un bando online

²⁰ Roger A. Hart, *La partecipazione dei bambini. Teorie e pratiche di coinvolgimento dei giovani cittadini nello sviluppo comunitario e nella cura dell'ambiente*, Roma, Union Printing SpA, 2004 (a cura di Arciragazzi e UNICEF Onlus)

²¹ Progetto “Consiglio Comunale dei Giovani” del PGZ Carez
http://www.politichegiovanili.provincia.tn.it/binary/pat_politiche_giovanili/piani_di_zona/TERZA_SPONDA_POG_2017_1499245306.pdf

con il quale ha raccolto le candidature dei giovani interessati a rappresentare i ragazzi del proprio comune.

L'idea delle consulte giovanile di Storo e Bondone è nata dal Piano Giovani di Zona nel 2015²² ; essa ha coinvolto una ventina di ragazzi circa, equamente distribuiti tra le consulte dei due comuni.

I giovani di Civezzano e Fornace hanno proposto la creazione di una consulta giovanile appoggiati dalle amministrazioni comunali e finanziati dal Piano Giovani di Zona. Hanno avviato questo percorso di prova circa un anno fa che sta già portando i suoi frutti. Il gruppo di giovani che ha generato il regolamento della consulta è stato incaricato dai comuni di operare nel ruolo stesso di consulta fino all'indizione di elezioni pubbliche

Il Comune di Cles ha iniziato nel 2018 un percorso con i giovani per definire le modalità e le caratteristiche di una consulta giovanile che dovrebbe nascere nell'anno 2019.

I comuni di Calceranica, Tenna, Caldonazzo e Levico hanno organizzato, per la giornata del 31 agosto 2019, un incontro aperto a tutte le consulte del Trentino per promuovere un confronto e raccogliere idee al fine di creare una consulta sovracomunale.

3.1 Modalità di formazione/promotori.

Le consulte, nella maggioranza dei casi, sono state promosse dalle amministrazioni comunali o dai Piani Giovani di Zona.

Il comune di Vallelaghi ha convocato, per ogni frazione del comune, delle assemblee nelle quali eleggere il proprio rappresentante: in questo modo è stata garantita la rappresentanza di ogni frazione nella consulta.

I comuni di Civezzano e Fornace hanno intrapreso un percorso particolare: i promotori del progetto che ha portato alla creazione della consulta sono stati i giovani, essi infatti hanno proposto l'idea di una consulta alle amministrazioni comunali; di contro queste ultime hanno organizzato un percorso che sta portando i ragazzi a raccogliere le prime proposte e idee che andranno a confluire nella concretizzazione della Consulta giovanile di Civezzano e Fornace.

Con elementi simili a quest'ultimo è stato il percorso di Cles: infatti l'amministrazione comunale di Cles ha affidato l'incarico di definire la consulta e organizzare le elezioni ad alcuni ragazzi del comune, supportati dal Forum trentino per la pace e i diritti umani. Nell'anno successivo per aiutarli a portare a termine questo compito, il Piano Giovani di Zona ha organizzato per loro un progetto di formazione per assisterli in tutte le fasi più importanti fino ad arrivare ad organizzare le elezioni ufficiali della consulta dei giovani.

Il Consiglio Comunale dei Giovani di Novella è stato promosso dal Piano Giovani di Zona Carez. Nella prima fase il Forum trentino per la pace e i diritti umani ha svolto un percorso di formazione per gli amministratori dei 5 comuni per definire caratteristiche e regolamento di elezione dell'organismo. Successivamente, per aiutare i ragazzi del territorio, a partire dai membri del Consiglio dei Giovani, si è organizzato un percorso per aiutarli a crescere più consapevoli e finalizzato a fornire un'occasione di formazione e informazione su temi attuali e interessanti quali la democrazia, la partecipazione attiva alla vita sociale e la politica. Interessante la campagna

²² Progetto "comuni...chiamo" del PGZ "Valli del Chiese"

http://www.politichegiovani.provincia.tn.it/binary/pat_politiche_giovanili/piani_di_zona/POG_CHIESE_2015.142650_2518.pdf

elettorale sulla piattaforma online di Facebook, con la quale il Piano Giovani ha pubblicizzato i candidati singolarmente sotto forma di carta d'identità esplicativa della loro personalità.

Il promotore della Consulta dei giovani di Pergine è stata l'amministrazione comunale. Quest'ultima ha organizzato un bando con il quale ha raccolto l'adesione dei giovani interessati a partecipare a questo esperimento trovando un ricco riscontro.²³

La comunità Murialdo che opera nei territori di Storo e Valle del Chiese²⁴ ha proposto, nel 2015, al Piano Giovani di Zona della Valle del Chiese il progetto "Comuni-chiamo"²⁵: il fine dello stesso era la creazione di una o più Consulte Giovanili sul territorio; da ciò sono nate le consulte del comune di Storo e di Bondone.

3.2 Modalità di elezione.

Per quanto riguarda le procedure con le quali i candidati alle Consulte giovanili sono stati eletti, Vallelaghi, Pergine e Storo e Bondone hanno seguito lo stesso iter; infatti i promotori delle consulte hanno organizzato delle assemblee elettive alla fine delle quali, dopo una breve presentazione delle consulte giovanili, si sono designati i candidati attraverso una votazione per alzata di mano (e quindi con voto palese) oppure mediante voto segreto.

In questo iter così simile sono presenti comunque alcune piccole differenze; ad esempio Vallelaghi ha promosso delle riunioni territoriali, frazione per frazione, votando per alzata di mano i nomi dei candidati, che venivano raccolti la sera stessa, mentre Pergine ha preferito il voto segreto e la presentazione dei nomi dei candidati nei giorni precedenti alla serata mediante la compilazione di un modulo²⁶ e la consegna di detto modulo al Centro giovani del comune.

Eccezione alla regola, come già accennato prima, sono le consulte in fase di formazione di Civezzano e Fornace e di Cles: ad esse infatti è stato affidato il compito di organizzare le elezioni; ai ragazzi che hanno seguito il percorso di formazione della consulta di Civezzano e Fornace è stato attribuito, a titolo temporaneo, il ruolo di consiglieri giovanili ufficiali fino al giorno delle elezioni con il fine, appunto, di organizzare al meglio queste ultime. Il comune di Cles, diversamente, ha solo incaricato ufficiosamente i giovani coinvolti di organizzare le elezioni.

Il Consiglio Comunale dei Giovani di Novella ha invece intrapreso un percorso innovativo: grazie infatti alla collaborazione con Informatica Trentina il sistema di voto "IoVoto" ha reso facile e accessibile a tutti l'espressione delle proprie preferenze collegandosi da smartphone o da pc, senza necessariamente raggiungere un seggio elettorale o un'assemblea elettiva.

Oltre a questo, le amministrazioni dei cinque comuni che andranno a formare il comune di Novella hanno definito uno specifico regolamento elettorale: per garantire il massimo della rappresentanza a tutti i cinque differenti territori si è deciso che tra i candidati saranno eletti i due più votati residenti in ciascuno dei cinque comuni e a seguire i cinque candidati più votati in termini assoluti, esclusi quelli già selezionati in base al primo criterio.

²³ Bando online per la presentazione delle candidature del comune di Pergine (<http://www.comune.pergine.tn.it/notizie/consulta-i-giovani-presentazione-candidature-e-convocazione-dellassemblea>)

²⁴ Comunità Murialdo di Storo e Valle del Chiese (<http://muraldo.taa.it/storo-valle-del-chiese/>)

²⁵ Progetto Comuni-chiamo PGZ Valli del Chiese (Pag 54) (http://www.politichegiovanili.provincia.tn.it/binary/pat_politiche_giovanili/piani_di_zona/POG_CHIESE_2015.142650_2518.pdf)

²⁶ Modulo della proposta della propria candidatura del comune di Pergine (<http://www.comune.pergine.tn.it/sites/default/files/Proposta%20candidatura%20Consulta.pdf>)

3.3 Età di riferimento.

Si noti come tutte le consulte hanno al loro interno dei maggiorenni; di conseguenza l'età degli eletti è indicativamente dai 14 ai 23 anni. Fa eccezione alla regola la consulta di Vallelaghi che ha deciso di eleggere i rappresentanti fra i ragazzi tra i 14 e i 18; per aiutare gli eletti nel loro percorso, l'assessore è stato affiancato da uno o due ragazzi di 22/23 anni: essi si presentavano come animatori della consulta e coadiuvavano l'assessore a coordinare i ragazzi.

3.4 Inquadramento formale.

Le consulte dei comuni di Vezzano, Padergnone e Terlago al momento sono temporaneamente ferme perché in autunno si uniranno creando una consulta unica; per questo motivo non sono state inserite negli statuti comunali, ma si noti che è presente una commissione che li sta modificando per renderle inquadrate normativamente.

Similmente il comune di Novella non ha ancora inquadrato il Consiglio Comunale dei Giovani negli statuti dei cinque comuni che andranno a fusione (Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e Brez) perché a maggio 2020 si dovrà creare uno statuto nuovo. È presente la volontà di inserire normativamente nel nuovo statuto il Consiglio dei Giovani.

In presenza di corrispondenza tra consulta e comune è stato possibile modificare lo statuto comunale inserendo normativamente la consulta.

Il comune di Pergine ha istituito la consulta dei giovani nel proprio *statuto*, di cui all'*art 16 (forme di partecipazione dei giovani)*²⁷, modificandolo il 03.03.2016; si noti, inoltre, che il comune di Pergine è in possesso del *regolamento sugli istituti di partecipazione* approvato dal Consiglio comunale in data 29.11.2016: detto regolamento istituisce la Consulta dei giovani all'art. 32²⁸

Il comune di Cles istituisce la Consulta dei ragazzi all'art 57bis del proprio statuto comunale²⁹. La consulta di Cles si è anche provvista di un proprio regolamento³⁰, costituito da ben 13 articoli, il quale è divenuto esecutivo il 5 marzo 2005.

Lo Statuto comunale di Mezzocorona parla del Comitato dei giovani all'art. 22³¹; quest'ultimo si è anche dotato di un regolamento approvato con delibera consiliare n. 18 dd. 23 maggio 2019³².

Nei primi mesi del 2016 i comuni di Storo e Bondone hanno modificato i propri statuti con due articoli dallo stesso testo: *“Il Comune riconosce ai giovani residenti la funzione consultiva in materia di politiche giovanili mediante una consulta, il cui funzionamento e le competenze sono disciplinate dalla delibera istitutiva”*, rispettivamente lo Statuto del comune di Bondone all'art 11bis (consulta giovanile)³³ e lo Statuto del comune di Storo all'art. 14bis (consulta giovanile)³⁴; entrambi gli articoli sono stati aggiunti con delibera: *“VISTA inoltre la proposta di inserire un*

²⁷ Statuto del comune di Pergine http://www.comune.pergine.tn.it/sites/default/files/1300000199020_E-S.pdf

²⁸ Art. 32 del *Regolamento degli istituti di partecipazione*

(<http://www.comune.pergine.tn.it/sites/default/files/art.%2032%20del%20Regolamento%20degli%20istituti%20di%20partecipazione.pdf>)

²⁹ Statuto comunale del comune di Cles

(<https://www.comune.cles.tn.it/L-amministrazione/Documenti/Statuto-Comunale>)

³⁰ Regolamento della Consulta dei ragazzi di Cles.

(<https://www.comune.cles.tn.it/L-amministrazione/Documenti/Regolamenti/Regolamento-consulta-dei-ragazzi>)

³¹ Statuto comunale Mezzocorona

<https://www.comune.mezzocorona.tn.it/Comune/Documenti/Statuto-Comunale>

³² Regolamento comitato dei giovani Mezzocorona

<https://www.comune.mezzocorona.tn.it/Comune/Comunicazione/Avvisi-e-news/ELETTO-IL-COMITATO-DEI-GIOVANI>

³³ Statuto del comune di Bondone <https://www.comune.bondone.tn.it/Comune/Documenti/Statuto-Comunale>

³⁴ Statuto del comune di Storo <https://www.comune.storo.tn.it/Comune/Documenti/Statuto-Comunale>

nuovo articolo nello Statuto vigente che prevede l'istituzione della Consulta giovanile comunale, quale organismo di coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani”.

Per quanto riguarda la Consulta giovanile di Calceranica e Tenna e quella di Civezzano e Fornace il ragionamento è più complicato perché essi sono comuni separati e non andranno in fusione.

Se lo Statuto comunale di Tenna³⁵, *all'art. 10 (Consiglio dei Giovani)*, prevede esplicitamente il Consiglio dei Giovani, diversamente lo Statuto del comune di Calceranica³⁶, *all'art. 7*, riconosce la costituzione di apposite consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di persone, ma non di fatto una consulta o un consiglio dei giovani.

Lo statuto del comune di Fornace³⁷ *“favorisce la formazione dei giovani anche attraverso la costituzione di apposite consulte del mondo giovanile”*; mentre quello del comune di Civezzano³⁸ è stato modificato con delibera del Consiglio comunale n.11 dd. 22.02.2007 inserendo il Consiglio dei giovani all'art. 49. Dal 2007 sono cambiate molte cose e infatti si auspica un inquadramento normativo della consulta (che si ricordi, non è ancora stata ufficializzata) al più presto: a tal fine è già stato fatto un incontro tra i consiglieri del Consiglio Comunale e i membri della Consulta dei Giovani. Si prevede di inserire un articolo comune in ogni statuto.

³⁵ Statuto del comune di Tenna <https://www.comune.tenna.tn.it/Comune/Documenti/Statuto>

³⁶ Statuto del comune di Calceranica
<https://www.comune.calceranica.tn.it/Comune/Atti-e-documenti/Statuto-Comunale>

³⁷ Statuto del comune di Fornace <https://www.comune.fornace.tn.it/Comune/Documenti/Statuto>

³⁸ Statuto del comune di Civezzano e modifiche allo statuto nel 2007
<https://www.comunecivezzano.eu/L-amministrazione/Atti-e-documenti/Statuto-Comunale>